SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1963

(5ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamita naturali o avversità atmosferiche » **(196) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35 38, 39, 40, 41, 43, 44
BOLETTIERI 34, 39, 41, 44
CARELLI 22, 25, 27, 30, 32, 33. 34, 35, 37, 38, 39, 43
CIPOLLA . . 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
COMPAGNONI 36, 37, 38, 41, 43
CONTE 28, 32, 33
GOMEZ D'AYALA . 29, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 44
GRIMALDI 23, 31, 32, 35, 43
MILILLO . 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 43
MILITERNI, *relatore* 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* . 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 43, 44
VALMARANA 34

—

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bera, Bolettieri, Carelli, Calaldo, Cipolla, Compagnoni, Conte, Cuzari, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Milillo, Militerni, Rovella, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Pugliese.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (196)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri il senatore Militerni ha svolto la sua relazione; dopo un intervento del collega Gomez D'Ayala, la discussione generale è stata rinviata su richiesta del senatore Carelli.

C A R E L L I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è senza dubbio assai importante, e deve essere esaminato con la particolare sollecitudine richiesta dal momento; sollecitudine che porterà un beneficio notevole alle zone danneggiate dalle calamità atmosferiche e da quelle parassitarie.

Il rilievo avanzato nella seduta di ieri dal collega Gomez D'Ayala è esatto, e mi trova senz'altro consenziente. La somma posta a disposizione per l'attuazione delle provvidenze previste non è sufficiente per affrontare il problema nella sua intierezza; dobbiamo pertanto fissare alcuni punti in base ai quali concordare i necessari emendamenti, e, inoltre, stabilire — attraverso un ordine del giorno che ho elaborato e che sottoporrò al vostro esame — indirizzi più concreti al fine di salvaguardare l'integrità produttiva del settore agricolo, in quanto tale settore rappresenta un servizio della massima importanza per la Nazione.

Noi vediamo che le disponibilità finanziarie indicate nel provvedimento totalizzano globalmente 12 miliardi di lire da suddividersi tra le varie voci indicate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, senza che, per altro, si apportino alla legge medesima modificazioni; ciò mentre l'esperienza ci dice che essa, nella sua applicazione, ha incontrato non poche difficoltà di carattere burocratico, laddove sarebbe stata necessaria una piena collaborazione tra i vari organi in modo di venire incontro alle esigenze dei danneggiati con la massima rapidità. Chè, se il beneficio viene elargito troppo in ritardo, la sua efficacia è evidentemente annullata: è meglio dare poco, ma subito, che molto ma tardi.

Ora, cosa stabilisce la legge del 1960? All'articolo 7 di essa è previsto che nella concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 5 i rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti interamente a carico degli istituti e degli enti mutuanti; questo significa che, mancando una garanzia di assoluta sicurezza, come sarebbe quella dello Stato, i suddetti enti ed istituti operano non nell'interesse del mutuatario, bensì nel loro stesso interesse ed in vista del recupero del credito. Di conseguenza il credito stesso assai raramente viene concesso, poichè non può ottenere il mutuo se non chi non dimostra di poter garantire la restituzione della somma.

Quando una legge si esprime in tal modo, onorevoli colleghi, è inutile pensare di poterla attuare. Anche qui, dunque, debbo concordare col senatore Gomez D'Ayala quando sostiene che i provvedimenti di questo genere vanno a beneficio solo di coloro le cui vaste proprietà possono garantire una restituzione del credito, e non certo di coloro i quali possono offrire come unica garanzia il proprio lavoro!

Del resto, tengo a porre in chiaro che la mia vuol essere una critica costruttiva, volta ad ottenere una razionale applicazione della legge.

Altro argomento. All'articolo 9 della legge n. 739 del 1960 — articolo che modifica l'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 — si stabilisce che, ai fini delle provvidenze della legge, sono favoriti coloro i quali dimostrano di aver subìto la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi. Ora, il « prodotto ordinario » indica tutta la produzione del fondo colpito; bisogna anzitutto osservare, quindi, che l'alluvione, ad esempio, dovrebbe essere di tale entità distruttiva da sommergere tutto il fondo, perchè il proprietario di questo possa avere diritto al beneficio della legge.

A parte questo, quando un'azienda perde il 50 per cento del suo reddito, essa risente di tale perdita per anni ed anni. Si tratta quindi di una calamità di portata gravosissima ed eccezionale.

Stabilire, perciò, una valutazione di questo genere per il danno significa rendere ancora più ardua l'applicazione della legge. Posso d'altronde, per esperienza personale, affermare che i piccoli coltivatori colpiti da calamità atmosferiche non hanno finora ottenuto contributi se non grazie ad un'azione caritativa svolta dalle prefetture attraverso gli E.C.A. La legge non ha infatti considerato che quando una piccola por-

zione di terreno viene sottoposta all'azione distruttrice della calamità atmosferica, ciò porta un riflesso su tutta l'economia aziendale, non solo per la mancata produzione o per la perdita del prodotto già ottenuto, ma per la difficoltà enorme di ricupero, per la difficoltà cioè di riportare l'azienda nelle condizioni iniziali.

Quindi, appunto perchè ritengo che anche una piccola perdita debba costituire argomento degno di attenzione, nonchè di esame obiettivo ed approfondito, mi riservo di proporre all'articolo 1, là dove si parla di « aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche... " l'aggiunta, dopo tali parole, delle altre " che abbiano subìto perdite esiziali alla loro ripresa economica e produttivistica ». In tal modo il concetto sarebbe più vasto, e si verrebbero ad annullare quei difetti di applicazione della legge n. 739 determinati dalla dizione, cui ho accennato, dell'articolo 9 di essa. Ho ritenuto opportuno parlare di ripresa « economica », nel senso del reddito generale, e « produttivistica », in riferimento agli strumenti di produzione. I due concetti andrebbero naturalmente coordinati, ai fini della determinazione del danno reale, in funzione di un reddito rapportato alle condizioni economiche dell'azienda. Il criterio di valutazione resterebbe ovviamente sempre demandato agli organi periferici di controllo, di cui abbiamo la massima stima ed ai quali dobbiamo rimetterci per le rilevazioni necessarie in questo settore.

Mi associo poi, oltre che, come ho già detto, ad alcune considerazioni del senatore Gomez D'Ayala, a quanto espresso dal relatore circa la necessità di una sospensione dei contributi assicurativi dei coltivatori diretti, ed in merito al credito, per il quale questi ultimi dovrebbero essere preferiti.

Infine, desidero concretare ed integrare la mia trattazione con il seguente ordine del giorno: « L'8ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali, considerata la permanente situazione di rischio nella quale opera l'agricoltura nell'interesse di tutta la Nazione, invita il Governo a prendere opportuni provvedimenti intesi alla costituzione di un fondo permanente di solidarietà nazionale ai fini di aiutare con interventi immediati gli operatori le cui aziende siano colpite da calamità atmosferiche e parassitarie ».

Detto questo, onorevole Presidente, non desidero aggiungere altro se non formulare la preghiera ai colleghi perchè le modeste considerazioni da me avanzate possano essere accolte, nell'interesse di coloro che hanno subìto danni dalle calamità atmosferiche; nonchè, più in generale, nell'interesse della nostra agricoltura ed ai fini del suo potenziamento produttivistico.

G R I M A L D I . Desidero sottoporre ai colleghi alcuni rilievi in merito agli articoli 1, 5 e 9 — sul quale ultimo concordo in gran parte con l'esposizione fatta dal senatore Carelli — e sull'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in quanto ritengo sia inutile approvare il nuovo provvedimento se prima non si apportano alcune modifiche a tale legge, senza le quali resterebbero inoperanti anche le nuove norme che ci accingiamo ad approvare.

Il legislatore ha ritenuto di configurare danno degno di considerazione una perdita del 50 per cento del prodotto medio dell'azienda, senza tener presente che il danno si determina con la valutazione di due elementi concorrenti: perdita del prodotto e valore del prodotto residuo. Una valutazione del danno stesso non può quindi prescindere dalla sintesi di questi due elementi; poichè se un'azienda agricola ha subìto, ad esempio, un danno nella produzione granaria del 40 o 45 per cento, a causa di piogge persistenti e continuative, aggiungendo a tale elemento quantitativo quello qualitativo (minor valore unitario) vedremo che il danno subìto dall'azienda medesima rappresenterà in realtà il 60 70 per cento del valore complessivo medio della sua produzione. Sarebbe quindi opportuno giungere a formulare una modifica in tal senso alla legge originaria; dato che,

attenendosi gli uffici tecnici erariali al solo elemento del minor prodotto, ben poche sono le aziende che, pur avendo subìto un danno reale superiore al 50 per cento, possono fruire dei benefici della legge; la qual cosa porta a conseguenze gravissime. In provincie come Enna, Palermo, Caltanissetta, dove i danni sono stati enormi, la legge numero 739 non ha trovato applicazione. Come i colleghi comprendono, la situazione può diventare assai delicata e grave, perchè coinvolge anche questioni di ordine pubblico.

Gli uffici tecnici erariali seguono un sistema strettamente fiscale, ritenendo essere loro compito quello di premere sul contribuente al quale va negato poi ogni riconoscimento di diritti: ecco perchè ritengo necessario proporre una modifica dell'articolo 9. Di fatti tale articolo stabilisce che alle verifiche del danno subìto dalle Aziende colpite provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria « con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste »; il che autorizza l'Ufficio tecnico erariale a ritenere che non occorre mai la collaborazione dei suddetti uffici dell'agricoltura. Sarebbe quindi necessario sopprimere dall'articolo le parole « ove occorra », stabilendo invece che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alle verifiche « concordemente con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e con gli Ispettorati ripartimentali delle foreste ». La suddetta azione deve infatti essere svolta in concomitanza, collegialmente, in modo che l'intransigenza dell'Ufficio tecnico erariale possa essere attenuata dagli organi dell'agricoltura, e venga così evitata quella non apprezzabile discordanza di pareri tra uffici dello Stato che impedisce la retta applicazione della legge.

L'articolo 11 della legge n. 739 stabilisce che nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 può essere accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni; che nelle stesse zone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno dalla data del provvedimento di delimitazione; e che i contributi sospesi potranno essere recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione.

Siamo di fronte ad una facoltà di concedere che non si verifica quasi mai per iniziativa degli organi dello Stato. Nella mia provincia, pur avendo ottenuto un provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate, abbiamo lottato un anno e mezzo per avere la sospensione delle imposte cui avevamo diritto in attesa che venissero esplicati gli accertamenti relativi. E lo stesso è avvenuto per la sospensione dei contributi unificati. Anzi, in quest'ultimo caso, dopo aver ottenuto la sospensione, i contributi sospesi sono stati messi in ruolo in tre rate, anzichè nelle 24 rate previste dalla legge.

Riterrei pertanto opportuno introdurre nel provvedimento anche una modifica all'articolo 11 della legge n. 739 del 1960, con il quale si stabilisce che il decreto di delimitazione opera automaticamente la sospensione del pagamento dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni; nonchè del pagamento dei contributi agricoli unificati. In tal modo anche gli inconvenienti dell'articolo 11 sarebbero eliminati.

Io avevo, in verità predisposto un disegno di legge contenente le modifiche alla legge n. 739 cui ho accennato e altre che si appalesano utili. Data però l'urgenza dell'approvazione delle provvidenze in discussione, presenterò gli emendamenti solo per i punti che ho illustrato.

M I L I L L O . Effettivamente è necessario articolare il provvedimento in maniera di renderlo adeguato alle esigenze cui intendiamo andare incontro, ponendo riparo agli inconvenienti ed alle insufficienze, già rilevate, della legge del 1960.

Concordo quindi col collega Carelli sulla necessità di usare un criterio di maggior

larghezza nello stabilire l'entita del danno, che consenta veramente l'applicazione del la legge, e mi dichiaro pertanto fin da ora favorevole all'emendamento che egli ha di chiarato di voler proporre all'articolo 1. Riterrei però più opportuno non parlare in esso di « perdite esiziali », in quanto tale termine mi sembra eccessivo. Sarebbe for se più efficace la formulazione « in favore delle aziende... che abbiano subìto perdite tali da compromettere il loro bilancio eco nomico »; formulazione che si riferirebbe all'effettiva incidenza del danno sul bilan cio dell'azienda senza far cenno alla ripre sa, la quale è sempre sulle ginocchia di Giove...

C A R E L L I . Accetto la proposta del collega Milillo.

M I L I L L O . Sono d'accordo anche con le osservazioni del collega Grimaldi sul la necessità di una sospensione del paga mento delle imposte e dei contributi deri vante automaticamente dal decreto di deli mitazione delle zone danneggiate; tanto piu che non si tratta di uno sgravio fiscale de finitivo, bensì di una provvidenza tempo ranea.

Per quanto riguarda la valutazione del danno si può lasciarne, secondo me, la fa coltà all'Amministrazione finanziaria, an che per evitare contrasti di opinione con gli organi del Ministero dell'agricoltura; purchè, ripeto, il decreto di delimitazione operi automaticamente la sospensione, per chè non è possibile lasciare alla discrezio ne degli uffici l'applicazione di una prov videnza che deve essere conseguenza logica della calamità verificatasi.

C I P O L L A . L'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, dà la facoltà al Mini stro dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone danneggiate sovvenzioni straor dinarie da destinare a favore dei titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamen to dei contributi da essi dovuti per la cas sa mutua.

Ora riterrei opportuno estendere la sud detta provvidenza anche al pagamento dei contributi per la pensione, considerata la situazione particolarmente grave in cui ver sano i coltivatori diretti delle zone danneg giate.

Bisognerebbe inoltre stabilire all'artico lo 11 della legge la sospensione automatica, a seguito del decreto di delimitazione del le zone danneggiate, anche per i contributi suddetti; salvo poi concedere le sovvenzio ni straordinarie previste dall'articolo 21, le quali dovrebbero però provenire direttamen te dallo Stato senza che si perdesse tempo nel giro burocratico attraverso gli E.C.A. o altri enti.

M I L I L L O . Anche perchè le sovven zioni concesse attraverso gli E.C.A. assu mono un carattere di elargizione caritate vole.

P R E S I D E N T E . Poichè mi sem bra che, per quanto riguarda i problemi di fondo, non vi siano altre osservazioni, ri tengo sia il caso di passare agli articoli per chè l'onorevole rappresentante del Gover no ed il relatore si esprimano sugli emen damenti, in parte già preannunciati, che verranno man mano proposti.

Quindi, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge nerale.

Passiamo ora all'esame e alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1°, al titolo II ed al tito lo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 lu glio 1960, n. 739, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calami tà naturali o avversità atmosferiche verifi catesi dal 1° marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non chè per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tale spesa è così ripartita:

	milioni
a) per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 . . . . . in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65	L. 3.000
b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-1964 e 1964-65	» 2.000
c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge . . in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al 1992-93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12	» 1.000
d) per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate . . in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.	» 1.000

La somma recata dalla precedente lettera *a*) per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nel corso dell'esercizio 1963-64.

M I L I T E R N I , *relatore*. Il senatore Carelli, secondo quanto ha annunciato in sede di discussione generale, avrebbe in animo di proporre un nuovo parametro per stabilire l'entità del danno subìto dalle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita naturali o avversità atmosferiche. Egli vorrebbe cioè che la valutazione di tale danno fosse ispirata a criteri realistici, non a criteri tassativi come quelli contenuti nella legge n. 739; ed io desidero dichiararmi subito favorevole a tale concetto.

L'articolo 1, dunque, dovrebbe parlare di aziende agricole che — secondo la formula suggerita dal senatore Milillo e accettata dal senatore Carelli — « abbiano subìto perdite tali da compromettere seriamente il loro bilancio economico ».

Naturalmente l'accoglimento della suddetta formulazione dell'articolo 1 richiederebbe la modifica degli articoli della legge n. 739, in cui si parla di perdite del 40 o del 50 per cento del prodotto dei fondi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge stessa.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io ho il timore che una formulazione del genere possa portare poi ad un'interpretazione restrittiva della norma. L'articolo 9 della legge n. 739, ad esempio, modifica l'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato nel 1958, il quale stabiliva che la perdita subìta dalle aziende dovesse essere, perchè le aziende stesse potessero fruire degli sgravi fiscali, del 70 per cento del prodotto. Tale parametro, come è noto, fu poi portato dal Parlamento, superate le ovvie esitazioni, a quello attuale del 50 per cento. Non vorrei quindi, ripeto, che il criterio indicato dai senatori Carelli e Milillo circoscrivesse nuovamente, anzichè estenderlo, il concetto di azienda danneggiata.

M I L I T E R N I , *relatore*. La preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato è fondata. Credo che, anzitutto, la soppressione del parametro aritmetico andrebbe effettuata solo dove si parla della concessione di prestiti alle aziende colpite, cioè all'articolo 5 della legge n. 739, che richiede una perdita del 40 per cento del prodotto, mentre non andrebbe eliminato il parametro del 50 per cento contenuto nell'articolo 9 per quanto concerne gli sgravi fiscali, richiamandosi esso ad una norma generale del nostro sistema tributario. Poi, siccome ogni provvedimento dà luogo a disposizioni regolamentari, tali disposizioni dovrebbero essere ispirate al criterio che la nuova formulazione del provvedimento vuole essere migliorativa.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Introduciamo allora nel provvedimento un articolo aggiuntivo che modifichi nel senso indicato dal senatore Carelli l'articolo 5 della legge n. 739 per quanto riguarda la concessione di prestiti; ma non apportiamo emendamenti all'articolo 1, perchè io sono convinto che ciò porterebbe comunque ad una interpretazione restrittiva agli effetti della concessione di tutte le altre provvidenze previste dalla legge stessa richiamate da tale articolo.

C A R E L L I . Nel nostro Paese, disgraziatamente, oltre alla mezzadria, vige ancora il sistema della policoltura; sistema che ci porta ad una rotazione nelle colture e ad una produzione biennale, quinquennale, decennale. Ora, naturalmente, l'articolo 9 della legge n. 739, viene applicato tenendo conto del prodotto andato distrutto al momento dell'avvenuta calamità, e non considerando affatto nè le attività iniziali nè quella che avrebbe dovuto essere la produzione futura del fondo; produzione e attività che pure concorrono a determinare il reddito generale di un'azienda. Nelle nostre zone agrarie vi è cioè tutto un insieme di lavori che esulano dalla stima immediata del danno subìto dall'azienda stessa; così come esulano da tale stima le operazioni di ripristino della fertilità del fondo colpito.

Ecco la ragione per cui, onorevole Sottosegretario di Stato, noi vorremmo sostituire al criterio troppo drastico del tecnico erariale — il quale subisce evidentemente l'influenza restrittiva delle sue funzioni — quello del tecnico specializzato, cioè del rappresentante del Ministero dell'agricoltura, inserendo inoltre nella norma il concetto della valutazione del danno in relazione all'economia generale dell'azienda, piuttosto che in relazione all'individualità colturale.

Quindi, oltre all'articolo 5 della legge numero 739, potrebbe a nostro avviso essere modificato anche l'articolo 9, non rappresentando il nuovo concetto altro che una discriminazione positiva agli effetti della concessione dei benefici della legge.

Noi non insistiamo perchè sia emendato l'articolo 1; insistiamo però perchè la nuova formula da noi proposta venga applicata agli articoli 5 e 9 della legge n. 739. A tal scopo si potrebbe formulare un articolo aggiuntivo il quale stabilisse che in tali articoli i parametri aritmetici vengono sostituiti da quello indicante perdite tali da compromettere il bilancio dell'azienda danneggiata.

M I L I L L O . Gli articoli della legge n. 739 da modificare sono perciò il 5, il 9 e l'11.

P R E S I D E N T E . Modificando l'articolo 9, come è stato giustamente osservato, si verrebbe a sconvolgere tutto un sistema, di competenza, tra l'altro, dell'Amministrazione tributaria. La modifica dovrebbe riguardare solo l'articolo 5, nel quale andrebbe eliminato il parametro del 40 per cento e l'articolo 11, nel quale si dovrebbe rendere automatica la sospensione delle imposte e dei contributi.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del provvedimento vi sarebbe però ancora una proposta di emendamento, da parte dei senatori Conte, Compagnoni e Bera, i quali intenderebbero portare il finanziamento complessivo del disegno di legge a 19 mi-

liardi di lire. Ora, prima ancora di dare lettura del testo di tale emendamento, desidero pregare i proponenti di ritirarlo. La Commissione finanze e tesoro ha già osservato, nel parere di cui ho dato lettura nella seduta di ieri, che la copertura finanziaria della spesa è basata « sulla speranza e non su una previsione di entrata certa ». È evidente che l'emendamento in questione non farebbe altro che bloccare l'*iter* del provvedimento; cosa questa che credo certamente non sia nell'intendimento di nessuno di noi.

C O N T E . Con i 12 miliardi di lire attualmente stanziati dal disegno di legge si intende alleviare le condizioni createsi in seguito alle eccezionali calamità naturali ed alle avversità atmosferiche avutesi durante l'ultima stagione agricola; e mi sembra siamo tutti d'accordo sull'insufficienza della somma. Comunque, nel presente esercizio dovranno essere erogati in realtà solo 4 miliardi 533 milioni, essendo gli altri, per così dire, stabiliti a futura memoria, cioè per l'esercizio 1964 65.

Ora noi, di fronte alla gravità della sciagura che ha colpito l'agricoltura italiana — sciagura purtroppo concentrata solo in alcune zone, che hanno perduto fino all'80-90 per cento del proprio raccolto — pensiamo sia opportuno che i 4.533 milioni di lire suddetti siano portati a 12.033 milioni; ciò per l'attuale esercizio, perchè per il prossimo lo stanziamento rimarrebbe quello previsto dal disegno di legge. È vero che complessivamente, tra i due esercizi, si raggiungerebbe la spesa di 19 miliardi; ma sul piano pratico oggi si tratta solo di reperire, per l'esercizio 1963-64, 12.033 milioni di lire mediante una copertura effettiva che esuli da quella indicata all'articolo 3, per venire incontro alla situazione tragica in cui si trovano tanti contadini.

L'approvazione del disegno di legge è molto urgente, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma bisogna anche vedere se alla Camera dei deputati si farà in tempo ad approvarlo definitivamente prima dell'imminente chiusura dei lavori parlamentari; poichè, in caso contrario, varrebbe la pena di rinviare magari di poco la discussione per ottenere un nuovo parere dalla Commissione di finanza

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In linea di massima si pensa che la Camera possa fare in tempo ad approvare il provvedimento entro la prossima settimana. Ma, naturalmente, perchè ciò avvenga è necessario che il testo approvato dal Senato pervenga alla Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento quanto prima.

P R E S I D E N T E . Il nuovo parere della 5ª Commissione sull'emendamento relativo alla spesa arresterebbe il disegno di legge per alcuni giorni, rendendone impossibili l'esame e l'approvazione da parte dei colleghi della Camera entro il termine suddetto.

Prego quindi il senatore Conte di non insistere.

M I L I T E R N I , *relatore.* La necessità di aumentare la dotazione finanziaria del provvedimento è già stata espressa, in una prospettiva globale, nell'ordine del giorno Carelli. Non dobbiamo dimenticare che siamo alla vigilia del varo del fondo anticongiunturale e di solidarietà nazionale.

C O N T E Si potrebbe allora, senza apportare modifiche alla somma totale posta a disposizione per l'attuazione del provvedimento, aumentare la somma assolutamente insufficiente dedicata dalla lettera *a*) dell'articolo 1 alla concessione di contributi da parte dello Stato, prelevando 1 miliardo di lire dai 5 miliardi previsti ai fini dell'articolo 2, cioè per il concorso statale sui prestiti da concedere alle aziende agricole danneggiate.

M I L I L L O . La proposta mi sembra accettabile in quanto non turberebbe l'equilibrio finanziario del provvedimento.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sottraendo 1 miliardo di lire dalla spesa pre

vista dall'articolo 2 non faremmo altro che sottrarre il finanziamento del primo anno d'applicazione del provvedimento; in quanto il piano di finanziamento prevede che per i prestiti alle aziende danneggiate venga erogato un miliardo all'anno.

M I L I T E R N I , *relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi una mia vecchia tesi, quella della necessità di puntare più sulla sensibilizzazione della responsabilità dei singoli operatori attraverso la facilitazione del credito che non sulla solita provvidenza paternalistica della concessione di contributi da parte dello Stato.

Mi sembra quindi non corretto, dal punto di vista democratico, ridurre il finanziamento posto a disposizione dei prestiti; anzitutto perchè attraverso il prestito — specie quando in esso si usa un criterio preferenziale verso i coltivatori diretti — aumentiamo l'apporto finanziario del provvedimento, essendo più vasta la massa monetaria che il prestito stesso può offrire rispetto a quella che può offrire un contributo dello Stato, e poi perchè, come ho detto, attraverso il prestito noi seguiamo la politica più democratica e meno paternalistica. Se dipendesse da me abolirei tutti i contributi dello Stato, dando incremento al settore del credito agrario perchè potesse espletare una funzione più adeguata.

G O M E Z D ' A Y A L A . C'è un'obiezione alle considerazioni dell'onorevole relatore, la quale trova il suo fondamento in dati che sono in possesso di noi tutti. Nel corso del dibattito sul bilancio dell'agricoltura l'accenno al prestito è stato non diciamo precluso, perchè i criteri preferenziali esistono, ma molto limitato per i coltivatori diretti; ed è questa la ragione per cui riteniamo che, in un provvedimento riguardante l'intervento dello Stato a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, sia più importante venire incontro ai contadini per la ricostituzione dei capitali di esercizio con dei contributi anzichè con il credito agrario. Quest'ultimo deve essere senz'altro riformato, siamo d'accordo; ma oggi, volendo fronteggiare la situazione, non possiamo che ricorrere ai contributi, anche se questo deve portare ad una limitazione dei prestiti.

M I L I T E R N I , *relatore*. L'articolo 5 della legge n. 739 dà la preferenza, nella concessione dei prestiti, alle aziende diretto-coltivatrici. Si potrebbe usare la stessa formulazione per l'articolo 2 del provvedimento; si potrebbe parlare, cioè della concessione di un concorso statale alle aziende agricole, con preferenza ai coltivatori diretti.

C I P O L L A . La preferenza non significa nulla. Nell'ultima legge sul credito agrario abbiamo parlato di « precedenza » per le piccole aziende — che è cosa molto più importante — e le banche sono riuscite a non rispettare neanche questo criterio, perchè non è nei loro interessi fare milioni di piccole operazioni.

M I L I L L O . Quando si tratta di concessione di contributi diretti da parte dello Stato tante complicazioni non si verificano.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Pregherei gli onorevoli colleghi di non insistere su questa modifica del finanziamento e vorrei richiamare la loro attenzione su questo punto: mentre, infatti, nell'articolo 2, che parla della somma necessaria per il contributo dello Stato sui mutui, è specificato che dei 5 miliardi uno viene erogato in questo esercizio e gli altri in quelli successivi, nell'articolo 1, dove si parla della concessione dei contributi per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*), è detto chiaro che « la somma recata dalla precedente lettera *a*) per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nel corso dell'esercizio 1963-64 ». Quindi, in sostanza, il Ministero dell'agricoltura risulta subito in possesso di tre miliardi per questa voce, mentre per l'articolo 2, come abbiamo detto, vi è solo un miliardo per il 1963-64.

C I P O L L A . D'accordo, purchè resti chiaro che ciò non preclude la possibilità di modificare l'articolo 21 della legge n. 739.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, e non insistendo il senatore Carelli sul suo emendamento, metto ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-1968, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli Istituti ed Enti mutuanti — sulla base di elenchi dai medesimi prodotti — in annualità erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 739.

Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, numero 130. Ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

M I L I T E R N I , *relatore*. Proporrei, al primo comma di questo articolo, di aggiungere dopo le parole « per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo » la formula contenuta nell'articolo 5 della legge n. 739, e cioè « con preferenza ai coltivatori diretti », perchè nell'articolo 1 del disegno di legge manca il riferimento al capitolo 2° del titolo I.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma il riferimento è contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge, dove si dice: « Per gli scopi e nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ». Comunque si potrebbero aggiungere dopo le parole « nei casi » le altre « e con i criteri ».

M I L I L L O . Si potrebbero, allora, sopprimere le parole « nei casi », lasciando solo « per gli scopi e con i criteri ».

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

C A R E L L I . Per quanto riguarda il secondo comma, sia ben chiaro che per « concorso » si intende intervento dello Stato nel pagamento degli interessi. « Concorso » non è nè sussidio nè contributo, ma deve avere il significato di intervento dello Stato nel pagamento ai fini della quota di ammortamento.

M I L I L L O . È stata sempre questa la formula.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal relatore, nella formulazione suggerita dal senatore Milillo, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « e nei casi » con le altre « e con i criteri ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2 il senatore Carelli propone di inserire un articolo 2-*bis*, tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le parole « una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per

cento », con le altre « che abbiano subìto perdite tali da compromettere il loro bilancio economico ».

Così risulta formulato l'emendamento dopo le modifiche proposte dal senatore Millillo.

Naturalmente, l'articolo aggiuntivo, nella sua formulazione completa, è il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituto dal seguente:

" Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subìto perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti " ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2 *bis* il senatore Grimaldi propone di inserire un articolo 2-*ter*, tendente a sostituire, all'ultimo comma del l'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, numero 739, le parole « con la collaborazione ove occorra » con le altre « d'intesa ».

La formulazione completa dell'articolo aggiuntivo, naturalmente, sarebbe la seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

" Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste " ».

M I L I T E R N I , *relatore*. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria fanno una valutazione autonoma che il più delle volte contrasta col giudizio degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura. Pertanto, è opportuno rendere obbligatoria questa collaborazione tra Amministrazione finanziaria e uffici periferici dell'Agricoltura, stabilendo che quelle valutazioni vanno fatte di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dal momento che nell'articolo 9 è detto « con la collaborazione ove occorra », personalmente sarei dell'avviso di sopprimere semplicemente le parole « ove occorra ».

P R E S I D E N T E . In tal modo, togliendo la facoltà, si crea un obbligo.

G R I M A L D I . Intendevo andare un po' più in là del criterio di collaborazione, arrivando al concetto di lavoro fatto di comune accordo. La collaborazione, infatti, è sempre alquanto facoltativa ed io volevo usare un termine più cogente.

M I L I L L O . Sono più favorevole all'espressione « di intesa ».

P R E S I D E N T E . Anch'io la ritengo più opportuna.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-*ter* presentato dal senatore Grimaldi.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2-*ter* il senatore Grimaldi propone di inserire un articolo 2-*quater*, tendente a sostituire, al primo comma del l'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, numero 739, la parola « può » con l'altra « deve » e, al secondo comma dello stesso articolo, la parola « potrà » con l'altra « deve ».

La formulazione completa dell'articolo aggiuntivo, naturalmente, sarà la seguente:

« L'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

" Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 deve essere accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta

sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

Nelle stesse zone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve disporre la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione" ».

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Al primo comma, riterrei opportuno sostituire le parole « può essere accordata » con le altre « sarà accordata ».

C A R E L L I . Io direi meglio « è accordata »; e al secondo comma « dispone » invece di « deve disporre ».

G R I M A L D I . Nulla in contrario.

C O N T E . Purchè non ci mettiamo troppo in contrasto con le dichiarazioni fatte dal Ministro del lavoro il 29 ottobre in Aula!

G R I M A L D I . Qui parliamo di contributi unificati, non di contributi assistenziali.

G O M E Z D' A Y A L A . Ho partecipato alla riunione nella quale si doveva decidere sull'accoglimento o meno degli ordini del giorno che erano stati presentati sia per quanto riguarda i contributi previdenziali, che le aziende danneggiate dalle avversità atmosferiche. In quella sede il Ministro Delle Fave affermò che la legge numero 739 non consente al Governo di sospendere la riscossione dei contributi e che, dal momento che è in corso di discussione parlamentare un disegno di legge concernente provvidenze per le zone danneggiate, la questione della sospensione dei contributi assicurativi, previdenziali e di assistenza potrà essere esaminata in quella sede.

Ecco perchè, insieme ad altri colleghi, abbiamo presentato a questo riguardo uno specifico emendamento. Vi sono, pertanto, due questioni distinte: quella dei contributi unificati e quella dei contributi assistenziali.

P R E S I D E N T E . Noi dobbiamo ora discutere la questione della sospensione; per i contributi previdenziali vi è un altro emendamento. Si tratta ora di decidere se sia più opportuno usare l'espressione « potrà disporre » o l'altra « è disposta ».

M I L I L L O . Ritengo che sia pericoloso ai fini del bilancio e del *deficit*, purtroppo pauroso, che vi è nel settore dei contributi, rendere automatica la sospensione. Penso che sia più opportuno non modificare la formula attuale, dal momento che anche se la sospensione non è automatica può sempre essere disposta dal Ministro. Nell'altro caso si trattava di un criterio del tutto diverso, ma qui si tratta di contributi unificati ed è bene lasciare al Ministro la facoltà di sospendere i contributi, a seconda dell'entità della calamità che si è verificata. Il Ministro, inoltre, terrà anche conto della situazione del patrimonio del fondo previdenziale.

M I L I T E R N I , *relatore.* Ritengo che lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Grimaldi sia duplice: sociale ed economico. Non aderirei a tale emendamento se prima non avessi sostenuto la necessità di un riferimento all'articolo 11, perchè altrimenti si sarebbe creata una situazione di squilibrio a tutto svantaggio dei coltivatori diretti. Sono, pertanto, favorevole ad usare le parole « è disposta » e non le altre « potrà essere disposta ». Per quanto concerne la sospensione dei contributi unificati, mi permetto brevemente di sottoporre alla Commissione il motivo sociale ed economico dell'automaticità della sospensione.

Dal punto di vista sociale, liberiamo i poveri agricoltori dalla necessità di ricorrere ad agitazioni e pressioni per ottenere qualunque cosa e liberiamo anche il Paese da eventuali speculazioni demagogiche che potrebbero, inavvertitamente, anche in per-

fetta buona fede, essere originate dalla espressione « potrà ». D'altra parte, dal punto di vista economico, la disposizione categorica non turba l'equilibrio finanziario del disegno di legge, perchè, pur essendo giuste le preoccupazioni del senatore Milillo riguardo alla situazione deficitaria della gestione, che purtroppo è contestuale anche a quella mutualistica dei coltivatori diretti, qui non parliamo di esenzione, ma di sospensione per un anno, cioè diamo un respiro sicuro. Quando l'agricoltore sarà improvvisamente colpito dalle avversità atmosferiche, saprà almeno che non dovrà imbastire un'altra orchestrazione di pressioni per avere quanto la legge gli garantisce con certezza.

Del resto, per la categorica esigenza della certezza del diritto, la norma deve essere chiara e certa e non affidata al paternalismo di un « può ». Ritengo, pertanto, che in perfetta tranquillità possiamo adottare qui la stessa formula anche per i contributi assistenziali e previdenziali dei coltivatori diretti, essendo sicuri che a questi ultimi facciamo un trattamento migliore perchè, oltre alla sospensione delle rate, diamo loro un contributo per pagare successivamente le rate sospese. Sono, pertanto, favorevole all'emendamento.

M I L I L L O . Apprezzo gli argomenti del senatore Militerni; però se vogliamo approvare l'automaticità, andiamo incontro ad un inconveniente che diventa peggiore del male. Vi è oggi un'autorità di Governo la quale dichiara che la calamità ha colpito alcune zone determinate e precise e le delimita; in tal modo tutte le provvidenze si riferiscono a quelle zone già delimitate. Ora, se noi estendiamo l'automaticità anche ai contributi unificati, si arriverà a una valutazione restrittiva delle zone da delimitare. Infatti, se finora, come dice il senatore Militerni, viene esercitata una pressione da parte degli agricoltori colpiti, poi verrà esercitata una pressione più pericolosa da parte, ad esempio, della gestione dei contributi unificati. Il Ministro, infatti, si sentirà dire di stare attento nella delimitazione delle zone, poichè con l'automaticità della corresponsione dei contributi, ne viene un pericolo di dissesto della gestione. Correremo, cioè, il rischio, con l'automaticità, di restringere le zone riconosciute come colpite dalle avversità atmosferiche. Questa è la ragione per la quale ritengo preferibile come ho già detto lasciare la discrezionalità del Ministro.

C O N T E . I miei dubbi sono diversi da quelli del senatore Milillo. Infatti, la mia vera preoccupazione è che oggi noi abbiamo all'esame, in sede deliberante, un disegno di legge e siamo chiamati a discuterne come Commissione agricoltura. Noi, però, stiamo uscendo dal nostro campo e apportiamo al disegno di legge degli emendamenti, con i quali tocchiamo delle competenze che non sono specificamente nostre. Ora, fin quando abbiamo un accordo di massima espresso ufficialmente dal Ministro competente — come è avvenuto l'altro ieri quando il ministro Delle Fave si è rimesso con una dichiarazione specifica alla decisione della Commissione — mi sento in grado di prendere delle responsabilità e di andare avanti, ma quando si tratta di andare ad interferire in questioni nei cui confronti vi è stata un'espressione di carattere contrario del Ministro competente, sono perplesso, poichè ritengo che questo un giorno ci potrebbe portare ad un conflitto di competenza con la Commissione lavoro e previdenza sociale, la quale ci potrebbe far osservare che si poteva, per lo meno, chiedere il suo parere. La mia preoccupazione, pertanto, è di merito, nel senso che, approvando una norma di questo genere, si potrebbe bloccare il decorso del provvedimento stesso. Quindi non vorrei che, per ottenere 1 o 2 miliardi a favore delle aziende degli agricoltori, andiamo ad affossare un provvedimento che, viceversa, potrebbe sortire degli effetti, tanto più che si tratta di una sospensione, non di uno sgravio.

C A R E L L I . A pensarci bene forse è opportuno lasciare la scelta alla discrezionalità del Ministro, il quale è un elemento obiettivo e troverà il modo di stabilire quando dovrà intervenire in determinate zone

per la concessione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 11. Se noi, invece, con una frase d'imperio, stabiliamo un'applicazione, è possibile che ne derivi proprio quanto il senatore Conte teme, cioè un turbamento serissimo nelle finanze di una gestione molto delicata in questo momento.

GOMEZ D'AYALA. Noi riteniamo che gli interventi si debbano predisporre tenendo presenti le condizioni diverse nelle quali si trova l'azienda a conduzione diretta. Pertanto, il nostro Gruppo, sottolineando le riserve espresse, si astiene dalla votazione.

MILITERNI, *relatore*. Mi rendo perfettamente conto delle obiezioni sollevate dai senatori Carelli e Milillo, nel senso che una norma del genere potrebbe indurre gli uffici fiscali ad esser restrittivi. Poc'anzi, però abbiamo approvato un emendamento riguardante l'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per cui ritengo che dovremmo auspicare che l'identificazione delle zone venga fatta realisticamente. Desidererei far presente, e sono molto esplicito al riguardo, che laddove vige il sistema delle eterocolture, il carico contributivo supera di gran lunga quello fiscale. Per cui, quando insorge la calamità atmosferica, il peso maggiore per l'agricoltura dissestata non è tanto rappresentato dalla sospensione e dallo sgravio dell'imposta terreni, che è quello che è, ma dal cumularsi, in quell'anno di calamità, del peso del contributo.

Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni espresse dal collega Conte circa la turbativa delle linee finanziarie del provvedimento, ma faccio presente, ancora una volta, che non si tratta di sgravio, bensì di sospensione per un anno. Continuerei, pertanto, ad essere favorevole alla proposta del senatore Grimaldi, pur rimettendomi al giudizio della Commissione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rendo conto delle preoccupazioni manifestate dal relatore per quanto si riferisce soprattutto all'area in cui agisce il sistema dell'eterocoltura che non è stato ancora modificato. Comunque mi rimetto al giudizio della Commissione facendo presente anch'io che non si tratta di esonero, ma di sospensione per un anno.

CARELLI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

BOLETTIERI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

VALMARANA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. I senatori Gomez D'Ayala e Cipolla propongono di inserire il seguente comma: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone altresì la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive aggiunte e modificazioni ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei osservare che mentre per i commi precedenti abbiamo detto che i contributi sospesi saranno recuperati, dopo il comma aggiuntivo letto testè dal Presidente bisognerà in caso di approvazione, dire qualcosa di analogo, altrimenti l'articolo 21 rimane sospeso.

MILITERNI, *relatore*. Naturalmente, però, dovrebbero restare fermi i benefici di cui all'articolo 1 lettera *d*).

CIPOLLA. A questo proposito forse è bene vedere se troviamo un accordo anche sulla modifica dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, perchè le due cose sono collegate. Il sistema attuale è che i coltivatori presentano la domanda agli E.C.A.; gli E.C.A. raccolgono tutte le domande, che vengono mandate alla Prefettura; la Prefettura fa la richiesta al Ministero dell'interno, il quale si assicura che i coltivatori rientrino nella zona danneggiata. La pratica dura anni. Ora, se noi prevediamo la sospensione, ciò implica che l'area

è già stata delimitata e i soggetti identificati, e quindi, a questo punto, il versamento, in vece di avvenire in questa forma così complessa, potrebbe avvenire direttamente attraverso gli enti mutualistici. Pertanto, lo stesso Ministero che dispone la sospensione potrà disporre anche l'attribuzione delle sovvenzioni, da darsi a favore delle aziende, all'ente mutualistico; sarà la Cassa mutua se si tratta di contributi della mutua, sarà l'I.N.P.S. se si tratta di gettiti speciali, come nel caso delle pensioni in cui dispone con suo provvedimento l'accreditamento diretto. Così evitiamo tutto questo giro di farragini burocratiche. In conclusione, il Ministro del lavoro assegna agli enti mutualistici le provvidenze da darsi ai titolari del contributo sospeso. L'assegnazione delle somme sopradette trasforma in sgravio la sospensione dei contributi prevista dall'articolo precedente; è chiaro, infatti, che se lo Stato interviene, il coltivatore non è più tenuto a pagare.

M I L I T E R N I , *relatore*. Se l'attribuzione del contributo dovesse implicare un rapporto del coltivatore diretto con l'ufficio, essendo più capillarizzati e periferici gli uffici E.C.A. rispetto a quelli previdenziali che sono accentrati nelle provincie, sarebbe più comodo per l'agricoltore andare all'E.C.A. piuttosto che recarsi in provincia.

C A R E L L I . Sono favorevole all'applicazione integrale dell'articolo 21 e ritengo che l'osservazione del senatore Militerni debba essere tenuta presente.

G R I M A L D I . Sono perplesso, perchè sorgerebbe una questione di esattorie, le quali potrebbero perdere l'aggio.

Condivido in linea di massima la richiesta del senatore Cipolla, ma vorrei puntualizzare che il versamento diretto agli Enti da parte del Ministero del lavoro potrebbe far sorgere un conflitto con gli esattori.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vi è in effetti una certa contraddizione tra la formulazione proposta per il comma aggiuntivo ed il mantenimento della lettera *d*) dell'articolo 1. Se, il Ministero dell'interno deve intervenire con sovvenzioni straordinarie appunto per far sì che i coltivatori diretti possano versare le loro quote agli enti mutualistici, non vedo a che cosa dovrebbe servire la suddetta provvidenza nel caso di una sospensione per un anno delle quote stesse.

M I L I T E R N I , *relatore*. Le quote sospese debbono essere successivamente recuperate, in un certo numero di rate. È in questo caso che subentra il contributo dello Stato.

C I P O L L A . Noi intendiamo eliminare, per quanto possibile, come ho detto, le pratiche burocratiche, stabilendo un contributo straordinario dello Stato, accanto a quello ordinario, da erogarsi con le modalità più semplici possibili.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'osservazione dell'onorevole rappresentante del Governo. La lettera *d*) dell'articolo 1 reca un determinato stanziamento, probabilmente sufficiente a coprire le relative necessità. Ora, con la nuova sospensione proposta, si verrebbe a recare praticamente un nuovo aggravio al bilancio dello Stato. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario di Stato chiarisse maggiormente il suo pensiero.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In sostanza noi potremmo ritenere teoricamente sufficiente lo stanziamento previsto dall'articolo 1 del provvedimento per gli interventi stabiliti dall'articolo 21 della legge n. 739; quindi, specie se il Ministero dell'interno intervenisse tempestivamente, non sarebbe necessaria la sospensione dei contributi di cui all'articolo 21 medesimo.

D'altronde, poichè non possiamo essere certi che l'intervento del Ministero sia tempestivo in tutti i casi, appunto per le innumerevoli difficoltà di ordine burocratico che spesso si frappongono tra una provvidenza e la sua attuazione, può anche essere oppor-

tuno sospendere per la durata di un anno il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, modificando l'articolo 21 in modo che sia ben chiaro il fatto che il Ministro dell'interno interverrà per il pagamento delle rate momentaneamente sospese.

G O M E Z D' A Y A L A . Noi sappiamo, da elementi di cui disponiamo, che il miliardo stanziato dalla lettera *d*) dell'articolo 1 non sarà sufficiente.

Dovremo allora aver cura di determinare il seguente criterio: integrazione da parte del Ministero dell'interno attraverso l'articolo 21 della legge n. 739, e ratizzazione, attraverso l'articolo in discussione, delle quote rimanenti.

M I L I T E R N I , *relatore*. Per armonia di tecnica legislativa, ritengo che il comma che parla del recupero, stabilendo che i contributi sospesi devono essere rimborsati in un certo numero di rate, vada aggiunto qui e non in un altro articolo. Comunque, prima di discutere un eventuale coordinamento tra questa norma e il contenuto della lettera *d*) dell'articolo 1, dobbiamo avere le idee ben chiare sul contenuto della lettera *d*) stessa: cioè, il miliardo non è sostitutivo dell'ammontare dei contributi sospesi. Infatti qui si parla di sovvenzioni straordinarie, non di sostituzione al pagamento.

G O M E Z D' A Y A L A . Sì, a mio avviso, potrebbe andare tutto all'articolo 11.

M I L I L L O . Il recupero deve seguire la sospensione.

C O M P A G N O N I . Una volta stabilita la sospensione potremmo stabilire come deve avvenire la ratizzazione. Comunque, all'articolo 21 occorre apportare la modifica riguardante gli E.C.A.

G O M E Z D' A Y A L A . Si puo aggiungere, all'articolo 21, che l'importo della sospensione è versato direttamente agli enti mutualistici, e che l'eventuale residuo deve essere recuperato in un certo numero di rate.

C I P O L L A . L'articolo 21 potrebbe quindi essere modificato come segue: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale assegna agli Enti mutualistici e previdenziali titolari dei contributi sospesi a norma dell'articolo precedente le somme previste alla lettera *d*) dell'articolo 1 della presente legge, in misura proporzionale all'entità dei contributi sospesi ». Trattandosi di assegnare somme agli enti previdenziali non può essere infatti il Ministero dell'interno a farlo; deve provvedere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

G O M E Z D' A Y A L A . A questo punto a me sorge un dubbio e mi pare che vi sia un grosso equivoco. L'articolo 21 della legge n. 739, prevede che il Ministero dell'interno intervenga con sovvenzioni particolari sui fondi che non sono stanziati a parte, ma sui fondi del Ministero dell'interno. Pertanto, modificando l'articolo 21, togliamo una possibilità di intervento del Ministero dell'interno. Quindi, a mio avviso, noi dovremmo modificare la lettera *d*) dell'articolo 1 del disegno di legge.

M I L I T E R N I , *relatore*. Ritengo che noi potremmo raggiungere l'accordo in una maniera facilissima. Basterebbe ritornare all'articolo 1 e modificarne la lettera *d*) nella maniera seguente: « Per la concessione direttamente agli Enti mutualistici e previdenziali da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate »...

Poi ricorrerei all'articolo 11 o a un articolo a parte e direi: « I contributi sospesi detratta la sospensione di cui alla lettera *d*) saranno ratizzati in 24 rate ».

G O M E Z D' A Y A L A . Sarei pienamente d'accordo.

C I P O L L A . Dobbiamo stabilire il principio che questi contributi vengono dati proporzionatamente. Se ci sono cinque miliardi sospesi, ognuno saprà che gli toc

ca lo sgravio di un quinto. Questa automaticità, quindi, bisogna darla.

Voi dite: a noi non risulta che il Ministero dell'interno abbia dei fondi a questo scopo!

A maggior ragione, allora, stabiliamo il criterio in base al quale questo miliardo sarà dato dal Ministero del lavoro.

M I L I T E R N I , *relatore*. Cambieremmo tutto lo stato finanziario del provvedimento, perchè, qui è prevista la concessione di un miliardo da parte del Ministero dell'interno.

C I P O L L A . Questo miliardo, però, dobbiamo stanziarlo noi in base a questo disegno di legge; se noi non lo stanziamo, è evidente che il Ministero dell'interno non darà una lira.

M I L I T E R N I , *relatore*. È già stanziato in base alla lettera *d*) dell'articolo 1.

C O M P A G N O N I . Possiamo allora accettare quello che propone il senatore Cipolla, cioè, invece di dare questo miliardo a mezzo della concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, lo diamo direttamente tramite il Ministero del lavoro.

M I L I T E R N I , *relatore*. Voi dite di darlo direttamente; ma dobbiamo considerare che in questo momento c'è la previsione di un miliardo di spese, a questo scopo, proprio nel bilancio del Ministero dell'interno. Se vogliamo darlo direttamente, col criterio che voi proponete, dobbiamo dire al Tesoro di stanziare un miliardo in più nel bilancio del Ministero del lavoro.

C I P O L L A . Il disegno di legge, però, non è stato ancora approvato, quindi, non è detto che nel bilancio del Ministero dell'interno ci sia già questa somma, ma si deve ricevere.

M I L I T E R N I , *relatore*. È ovvio, allora, che questa somma non esiste in nessun altro bilancio.

C A R E L L I . Noi ci troviamo, evidentemente, di fronte ad una impostazione più o meno chiara, tuttavia non possiamo modificare l'articolo 21 senza avere contrasti con la lettera *d*) dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

C I P O L L A . C'è una riserva.

C A R E L L I . D'accordo, ma non possiamo sostituire un altro organismo, in quanto il Ministero dell'interno sarebbe domani autorizzato a non disporre di un miliardo a questo scopo e non avrebbe ragione di intaccare il suo bilancio.

Ora, siccome la norma indicata dal senatore Cipolla è una norma regolamentare, io penso che, se noi la introducessimo in un ordine del giorno, potremmo risolvere il problema e superare l'ostacolo. In questo modo, noi salveremmo l'intervento del Ministero dell'interno e, nello stesso tempo, stabiliremmo una norma di orientamento e di applicazione ai fini della pratica realizzazione di questi benefici. L'articolo 21 della legge n. 739 non lo toccherei affatto.

G O M E Z D ' A Y A L A . Mi permetto di rileggere l'articolo 21 della legge n. 739. In esso si dice: « È data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ».

Ora, si deduce chiaramente che il Ministero dell'interno, in qualunque momento, ha la facoltà di concedere delle sovvenzioni; quindi, non c'è bisogno che vi siano speciali stanziamenti.

M I L I T E R N I , *relatore*. Il bisogno esiste perchè gli stanziamenti di cui alla legge n. 739 sono esauriti.

C I P O L L A . Rinunciamo agli stanziamenti del Ministero dell'interno. Stiamo discutendo del miliardo di cui alla lettera *d*)

dell'articolo 1 di questo disegno di legge, oppure della possibilità di avere altre somme ai di fuori di questo miliardo? Se si tratta soltanto del miliardo in questione, cerchiamo di sistemarlo in maniera chiara.

GOMEZ D'AYALA. Il Ministero dell'interno ha la facoltà di intervenire, in situazioni eccezionali, a favore della popolazione secondo le sue normali possibilità, e questo lo si ritrova nell'articolo 21 della legge n. 739.

COMPAGNONI. Lasciamo allora da parte il Ministero dell'interno; vorrà dire che esso interverrà se avrà la disponibilità finanziaria, altrimenti ne farà a meno.

In sostanza, io dico questo: con il presente disegno di legge oggi si stanzia un miliardo; questo miliardo non deve essere sostitutivo della possibilità che ha il Ministero dell'interno, ma deve essere un miliardo che, secondo quello che stiamo ripetendo tutti concordemente da circa un'ora, arrivi direttamente agli Enti mutualistici e previdenziali.

CIPOLLA. Chiarito questo punto, mi pare che possiamo anche accettare la formulazione che abbiamo esaminata insieme con l'onorevole Sottosegretario di Stato, cioè:

« Fermo restando l'articolo 21 della legge n. 739, il Ministero del lavoro assegna agli Enti mutualistici e previdenziali le somme previste alla lettera *d*) dell'articolo 1 in misura proporzionale alla entità dei contributi sospesi. L'eventuale residuo sarà recuperato in 24 rate bimestrali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione ».

PRESIDENTE. Mi sembra che il concetto debba essere ancora chiarito.

Il miliardo di cui alla lettera *d*) serve proprio per finanziare l'articolo 21 della legge n. 739; infatti, si dice: « per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge ».

È chiaro, quindi, che se noi innoviamo, innoviamo in quanto addossiamo adesso al Ministero del lavoro un onere che la legge non prevedeva e che nasce da quanto abbiamo approvato in merito alla sospensione dei contributi previdenziali.

CARELLI. Questo non possiamo farlo!

CIPOLLA. Questo lo capirei qualora noi modificassimo lo stanziamento anche per una somma minima, perchè in questo caso il disegno di legge dovrebbe tornare alla Commissione finanze e tesoro. Ma noi non modifichiamo nulla in questo senso. Se volete, possiamo anche lasciare l'intervento del Ministero dell'interno, non è questo che mi preoccupa; per conto mio, il problema che dobbiamo superare è quello degli E.C.A.

PRESIDENTE. A questo proposito, io farei invece un'altra proposta.

Piuttosto che imbatterci nello scoglio di un onere che addossiamo ad un altro Ministero il quale, oltre tutto, non è qui rappresentato, io direi: siccome il miliardo non è stato calcolato in base ad operazioni matematiche precise, lasciamo la lettera *d*) dell'articolo 1 così com'è stata predisposta, aggiungiamo nell'articolo 11 questo nuovo concetto della sospensione che abbiamo già approvato e poi, per quanto riguarda l'articolo 21, poichè il Ministero dell'interno potrà disporre della somma di un miliardo solo per gli scopi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, addossiamo pure a questo miliardo — che, ripeto, è calcolato empiricamente e, quindi, potrebbe bastarci — l'onere che deriva dalla sospensione dei contributi unificati. Troveremo la formula adatta; per esempio, potremmo aggiungere nell'articolo 21 della legge n. 739, dopo le parole « di cui alle lettere *b*) e *c*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136 » le altre: « e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ».

CIPOLLA. Non ho alcuna difficoltà. Sappiate, però, onorevoli colleghi, che questo significa un ritardo di anni perchè l'articolo 21 prevede la facoltà, quindi, ognuno potrà fare quel che crede.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la modalità, noi la possiamo sempre rivedere. Invece di dire che è data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A., possiamo stabilire che, limitatamente a questo miliardo, il Ministero dell'interno concede le sovvenzioni straordinarie direttamente agli Enti mutualistici e previdenziali. Deve rimanere, però, fermo il concetto che dobbiamo muoverci entro l'ambito di questo miliardo.

BOLETTIERI. Se non c'è la speranza di attingere ad altri fondi sarei del parere di lasciare le cose come stanno.

CIPOLLA. La legge n. 739 prevedeva gli stanziamenti per il primo periodo in cui doveva operare. Con questi stanziamenti il Ministero dell'interno non c'entra affatto; l'articolo 21 lo cita soltanto perchè vuol fare riferimento alle possibilità che detto Ministero possiede. Noi ora, con l'attribuzione di un miliardo al Ministero dell'interno, vogliamo snaturare l'articolo 21.

Non dico che noi dobbiamo ad ogni costo ottenere uno stanziamento da parte del Ministero dell'interno, però sostengo che questo miliardo non possiamo darlo in base alla legge n. 739 al suddetto Ministero. Se vogliamo intervenire nel sistema della mutualità e della previdenza noi dobbiamo fare in modo che il miliardo arrivi direttamente agli Enti mutualistici e previdenziali; pertanto mi sembra opportuno che si modifichi la lettera *d*) dell'articolo 1 nel senso che tale somma venga attribuita direttamente agli Enti mutualistici e previdenziali attraverso una ripartizione che potrà effettuare il Ministero del lavoro. Va da sè che il Ministero dell'interno, in questo caso, se avrà denari da distribuire li potrà sempre dare, altrimenti ne faremo a meno.

In sostanza, il problema che io mi pongo è il seguente: questo miliardo ai coltivatori diretti, in che modo possiamo farlo arrivare al più presto e con minore fatica per i coltivatori diretti stessi? Una volta accertata la percentuale dei contributi sospesi e una volta stabilito che un Ministero darà direttamente la somma agli Enti mutualistici e previdenziali, di quale Ministero si dovrà trattare? Se si tratta di un rapporto diretto tra Ministero ed Enti mutualistici e previdenziali, io penso che il Ministero competente non sia più quello dell'interno, ma quello del lavoro.

CARELLI. Ci troviamo di fronte ad un impegno che non possiamo soddisfare in maniera semplicistica. La lettera *d*) dell'articolo 1 dice: « Per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni » e così via; noi, quindi, non possiamo stabilire che il Ministero del lavoro, indipendentemente dall'articolo 21, debba fare ancora un certo taglio al suo bilancio.

Ora, per venire incontro a quello che il senatore Cipolla ha detto — ripeto, si tratta di una norma regolamentare e dobbiamo applicarla —, se egli desidera guadagnare tempo e rendersi veramente utile, io lo consiglierei — come ho detto — di trasformare l'articolo che intende proporre in un ordine del giorno che approveremmo all'unanimità, raccomandando all'onorevole Sottosegretario di Stato di rendersi interprete dell'applicazione integrale di questa norma che è veramente utile, per sollecitare l'aiuto che deve essere dato ai danneggiati. Mi sembra che in questo momento non abbiamo altra via di uscita.

MILITERNI, *relatore*. Vorrei pregare il senatore Cipolla e gli altri colleghi di riflettere su questa circostanza.

Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che prevede un piano di distribuzione. Ora, in un disegno di legge che è stato concertato anche col Ministero dell'interno, come possiamo pensare di togliere un miliardo al suddetto Ministero senza che questo venga prima informato?

Per questo motivo, pertanto, proporrei di non toccare la lettera *d*) e di votare, invece, un ordine del giorno nel senso indicato dal senatore Carelli.

CIPOLLA. Non ponevo una questione politica, ma di tecnica e di facilitazione. Pro-

ponevo qualcosa che, secondo me, era logica e veniva anche incontro agli Enti mutualistici e previdenziali, perchè, ci sarebbe stato un miliardo immediatamente disponibile. Se il miliardo dovrà girare attraverso la procedura dell'articolo 21, arriverà invece agli Enti mutualistici dopo un anno.

P R E S I D E N T E . Lei ha ragione su questo, ma, come dicevo, siamo davanti ad una questione che non ha via di uscita. Per questo motivo proponevo di lasciare le cose come stanno, aggiungendo soltanto all'articolo 21 il riferimento all'altra legge, cioè la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che si occupa di questi contributi previdenziali.

Ora, dovendo fare nell'articolo 21 la modificazione in riferimento alle disposizioni che riguardano la sospensione, vorrei sapere con precisione quale fra le lettere *b*) e *c*) della legge n. 1136 si occupa della materia.

C I P O L L A . Sia l'una che l'altra. I contributi previsti dalla legge n. 1136 sono quelli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*). I contributi di cui alla lettera *a*) sono quelli statali; i contributi di cui alla lettera *b*) sono quelli aziendali; i contributi di cui alla lettera *c*) sono quelli *pro capite*. Questo per quanto riguarda la legge sulle mutue; poi, c'è la legge sulle pensioni che è successiva, cioè, la legge n. 1047. Bisogna, però, tenere presente che tanto l'una che l'altra legge sono state modificate.

P R E S I D E N T E . L'articolo 21 della legge n. 739 verrebbe, quindi, modificato aggiungendo dopo le parole « della legge 22 novembre 1954, n. 1136 » le altre « e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni ».

La questione delle rate verrebbe allora inserita alla fine dell'articolo 11, dopo l'emendamento che abbiamo approvato, in questo senso: « I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti le proposte di emendamento tendenti a sostituire, rispettivamente nel primo e secondo comma dell'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le parole: « può essere accordata » e « potrà disporre » con le altre: « è accordata » e « dispone ».

(*Sono approvate*).

Pongo altresì ai voti l'inserimento del comma che sospende i contributi dei coltivatori diretti, così formulato: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone altresì la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni ».

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2-*quater* il quale risulta così formulato in seguito alle modifiche apportatevi:

« L'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

" Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 è accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

Nelle stesse zone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone altresì la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive aggiunte e modificazioni.

I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione " ».

(*È approvato*).

Come dicevo poc'anzi, l'articolo 21 della legge n. 739, a seguito di quanto è stato detto, dovrebbe essere modificato nel senso

di aggiungere dopo le parole: « 22 novembre 1954, n. 1136 » le altre: « e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive aggiunte e modificazioni ».

Sarà pertanto necessario introdurre nel presente disegno di legge un articolo 2-*quinquies* del seguente tenore:

« L'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

" È data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive aggiunte e modificazioni " ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ci sarebbero ancora altri emendamenti, ma io vorrei pregare il senatore Gomez D'Ayala di farne semmai oggetto di un ordine del giorno, perchè, a parte l'ora tarda che non ci consentirebbe di discuterli ampiamente, mi pare che essi trattino alcuni concetti che sono già contenuti nel disegno di legge n. 210 presentato all'altro ramo del Parlamento dagli onorevoli Miceli, Sereni ed altri, per cui riterrei che sarebbe quella la sede più opportuna per esaminarli.

Ho convocato stamane la Commissione per dare almeno a questo ramo del Parlamento la possibilità di approvare il disegno di legge in esame, il quale riveste un significato non solo morale, ma politico e sociale. Mi pare che abbiamo apportato delle modificazioni che possono soddisfare le varie istanze sollevate dalla vostra parte. Non vorrei che adesso una ulteriore discussione venisse a pregiudicare quello che abbiamo fatto.

GOMEZ D'AYALA. I deputati Miceli ed altri hanno trattato identica materia nel loro disegno di legge. Essi hanno proposto di finanziare la legge n. 739 e, come abbiamo fatto noi qui, hanno avanzato delle modifiche. È chiaro, quindi, che quando il disegno di legge al nostro esame giungerà alla Camera, sarà discusso insieme con l'altro, ed è facile immaginare che, forse, quello sarà assorbito da questo.

PRESIDENTE. Questo implicherebbe il ritorno del disegno di legge al Senato.

MILITERNI, *relatore*. Ritengo decisiva la considerazione sull'opportunità che il disegno di legge passi subito. Insisterei perchè la discussione venisse continuata nel pomeriggio, ma se questo non fosse proprio possibile, direi anch'io di varare il provvedimento così com'è, anche perchè sono convinto che, con un po' di buona volontà, la Camera potrà approvarlo prima della crisi di Governo per la quale non è stata ancora stabilita ufficialmente alcuna data.

BOLETTIERI. Se non si ritiene di poter rinviare la discussione al pomeriggio, sarei anch'io dell'avviso di varare il provvedimento così com'è.

COMPAGNONI. Io credo che, per quanto riguarda gli altri emendamenti, potremmo comunque portarli a conoscenza della Commissione per vedere di raggiungere rapidamente un accordo almeno su una parte di essi.

GOMEZ D'AYALA. Certamente.

PRESIDENTE. Proseguiamo allora nell'esame degli altri emendamenti.

I senatori Gomez D'Ayala, Conte e Compagnoni hanno presentato i seguenti:

« Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è aggiunto il seguente:

" A favore dei mezzadri, coloni, compartecipanti e coltivatori diretti i contributi di cui al comma secondo dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche quando le aziende non abbiano subìto danni alle strutture fondiarie " ».

I senatori Gomez D'Ayala e Compagnoni hanno presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Nei rapporti parziari le quote di spettanza dei mezzadri, coloni, compartecipanti, relativamente alle annate sulle quali incide il danno sono elevati al 75 per cento ».

I senatori Gomez D'Ayala e Compagnoni hanno presentato un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« I canoni di affitto di cui alle determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali saranno ridotti, a norma della legge 12 giugno 1962, n. 567, dalla Commissione tecnica provinciale in misura non inferiore al 40 per cento. Tali riduzioni potranno essere estese alle annate successive ove su di esse si riflettano le conseguenze degli eventi dannosi ».

I senatori Compagnoni e Milillo hanno presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Nella somministrazione delle provvidenze di cui alla presente legge, sarà data assoluta precedenza ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti.

I contributi di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, sono concessi direttamente ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti per la parte ad essi spettante.

In deroga al quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i proprietari e fittavoli coltivatori diretti, nonchè mezzadri, coloni, compartecipanti, i benefici di cui al primo comma del predetto articolo sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1 ».

I senatori Gomez D'Ayala, Compagnoni e Cipolla hanno presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

" Alle aziende agricole le quali a causa di calamità naturali ed avversità atmosferiche abbiano subito nel corso dell'annata agraria 1962-63 danni alle colture ovvero agli impianti, alle attrezzature, ai manufatti, ovvero perdite di scorte, il cui importo superi il 40 per cento del valore della produzione lorda vendibile, possono essere concessi contributi in conto capitale delle spese occorrenti " ».

Mi sembra, comunque, che per lo meno l'ultimo emendamento sia improponibile, dal momento che abbiamo già approvato l'articolo 1, che comprende calamità naturali ed eccezionali, mentre in quello ora presentato di calamità eccezionali non si parla.

GOMEZ D'AYALA. Non insistiamo sull'ultimo emendamento, ma sugli altri desidererei conoscere l'opinione dei colleghi. Noi abbiamo trattato diverse questioni. Innanzitutto abbiamo considerato quella dei mezzadri, coloni e compartecipanti i quali, con le perdite determinate dalle avversità atmosferiche, vengono a vedersi decurtato il compenso del lavoro prestato nei terreni. Un altro emendamento si riferisce ai canoni di affitto, con la stessa finalità, e vuole introdurre un criterio affinchè le Commissioni tecniche provinciali abbiano un punto di riferimento nella determinazione della riduzione dei canoni stessi. In particolare sembra a noi che almeno uno degli emendamenti dovrebbe essere preso in considerazione, perchè, oltre tutto, non è stato soltanto proposto da noi, ma anche dai colleghi della maggioranza alla Camera dei deputati. Mi riferisco all'articolo 2 del disegno di legge n. 294 della Camera dei deputati, che dice:

« Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie ».

Come dicevo, a noi sembra che questo emendamento al disegno di legge sia assolutamente necessario, perchè dal momento

in cui è entrata in vigore la legge n. 739, questo principio non è stato mai applicato, e al Ministero abbiamo avuto conferma di questa nostra affermazione. Infatti, all'articolo 1 si è data interpretazione nel senso che la concessione dei contributi è in ogni caso subordinata ai danni che abbiano investito le strutture fondiarie. Quindi io penso che i colleghi dovrebbero essere favorevoli all'emendamento suddetto.

C A R E L L I . A parte questo emendamento, mi sembra che meriti considerazione quello presentato dai senatori Compagnoni e Milillo circa il cumulo degli interventi e il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi. Si tratta di un sistema che già la legge n. 454 del 1961 ha adottato con una particolare precisione.

P R E S I D E N T E . Bisogna vedere se incide sul finanziamento.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Inevitabilmente incide sul finanziamento, poichè bisognerà aumentare o il contributo di cui all'articolo 1, o quello di cui all'articolo 5. Vorrei, del resto, far presente che mi trovo improvvisamente dinanzi a proposte di emendamenti sostanziali e che non sono in grado di poter esprimere un parere con fondatezza.

C A R E L L I . Forse un ordine del giorno potrebbe essere di orientamento pratico. Bisognerebbe, in sostanza, stabilire che nell'interpretazione della legge si tenga conto del cumulo.

M I L I L L O . Anche se non è possibile discutere l'insieme degli emendamenti, credo che ve ne sia uno sul quale potrebbe facilmente essere raggiunto un accordo ed è quello che riguarda i versamenti dei contributi ai mezzadri ed ai coloni. In sostanza, in quell'emendamento si chiede che il contributo si divida in due quote, secondo il riparto normale, e si dia direttamente, non al concedente perchè a sua volta dia al mezzadro la quota spettantegli, ma sia al mezzadro che al concedente per le quote rispettivamente a loro spettanti.

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* All'articolo 2 della legge n. 739 questo è previsto, quando ne venga fatta richiesta.

M I L I L L O . Allora, se la disposizione esiste, possiamo essere tranquilli.

C O M P A G N O N I . Ritengo che il Sottosegretario potrebbe accettare l'ultima parte dell'emendamento da me proposto, che riguarda il cumulo dei contributi e dei mutui, poichè, se è vero che andiamo a modificare la legge n. 739, è anche vero che questo è un principio ormai accettato da alcuni anni, tant'è vero che, come ha ricordato il senatore Carelli, è stato inserito nella legge n. 454 del 1961, ossia nel Piano verde. Di conseguenza, non vedo le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario perchè, dal momento che il principio è stato inserito in quella legge, è chiaro che è stato riconosciuto giusto.

G R I M A L D I . Ho le mie perplessità, dovute al fatto che non vi è una disponibilità sufficiente di denaro e che dovremmo reperire altri fondi. Vorremmo far rientrare tutto nei limiti di questo magrissimo stanziamento e ciò non è possibile. Avevamo proposto di reperire altri fondi, e tutti saremmo stati d'accordo, ma avremmo dovuto perdere chissà quanto tempo ancora! Pertanto, non sono favorevole all'emendamento, non tanto per quanto riguarda il concetto della cumulabilità che dovrà essere ribadito in altra occasione, ma per il fatto che potrebbero insorgere delle difficoltà sul reperimento dei fondi.

P R E S I D E N T E . Io pregherei i colleghi di concentrare la loro attenzione sul primo emendamento di cui ho dato testè lettura, voglio dire su quello che è così formulato:

« A favore dei mezzadri, coloni, compartecipanti e coltivatori diretti i contributi di

cui al comma secondo dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche quando le aziende non abbiano subìto danni alle strutture fondiarie ».

P U G L I E S E , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi pare che alcuni colleghi non ricordino esattamente la formulazione della legge n. 739, perchè in essa non si dice affatto che i contributi possono essere concessi quando le aziende abbiano subìto danni alle strutture fondiarie.

G O M E Z D ' A Y A L A . La legge, infatti, non lo dice e non lo prevede, però, nell'applicazione si è venuti meno allo spirito della legge stessa, tanto è vero che gli stessi colleghi della parte democristiana hanno presentato un analogo articolo con la proposta di legge n. 294.

B O L E T T I E R I . Effettivamente nella prassi, la costante risposta del Ministero, per non dire del Ministro, non è stata conforme agli intendimenti della legge, ed io personalmente ne ho fatto l'esperienza quando si è verificata l'alluvione del Metapontino. In quell'occasione, infatti, non furono colpite le strutture fondiarie e la legge n. 739 non venne applicata.

Sarebbe, quindi, opportuno, magari con un ordine del giorno, richiamare gli organi competenti ad una più esatta applicazione della legge.

P R E S I D E N T E . Proporrei di inserire, dopo l'articolo 2-*quinquies*, l'articolo 2 del citato disegno di legge n. 294 presentato alla Camera dei deputati, nel quale il presente emendamento è perfettamente contenuto.

Poichè, dunque, nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2-*sexies*, del quale do lettura:

« Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subìto danni nelle strutture fondiarie ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 4.533.333.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge contenente providenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali, considerata la permanente situazione di rischio nella quale opera l'agricoltura nell'interesse di tutta la Nazione, invita il Governo a prendere opportuni provvedimenti intesi alla costituzione di un fondo permanente di solidarietà nazionale ai fini di aiutare con interventi immediati gli operatori le cui aziende siano colpite da calamità atmosferiche e parassitarie ».

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso che, dopo il coordinamento, risulta così formulato:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1°, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, n. 739, in favore delle aziende

agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tale spesa è così ripartita:

milioni

a) per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 . . . . . L. 3.000

in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65

b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti . » 2.000

in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65

c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge . . » 1.000

in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al 1992-93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12

d) per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate . . L. 1.000

milioni

in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

La somma recata dalla precedente lettera *a*) per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nel corso dell'esercizio 1963-64.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli Istituti ed Enti mutuanti — sulla base di elenchi dai medesimi prodotti — in annualità erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 739.

Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subìto perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e sostituito dal seguente:

« Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Art. 5.

L'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 è accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

« Nelle stesse zone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone altresì la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954 n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.

« I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione ».

Art. 6.

L'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e sostituito dal seguente:

« È data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni ».

Art. 7.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subìto danni nelle strutture fondiarie.

Art. 8.

All'onere di lire 4.533.333.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

La seduta termina alle ore 13,35.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari